



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta

Prot. Federazione Archh. n° 195/'08

Prot. Federazione Ingg. n° 502/'08

Spett.li
Amministrazioni Comunali
Amministrazioni Comunità Montane
Amministrazioni Provinciali
del Piemonte e della Valle d'Aosta
- Loro sedi -

Geometri: competenze per progettazione e direzione di lavori con strutture in cemento armato.

La questione relativa ai limiti delle competenze dei geometri alla progettazione e direzione di lavori con strutture in cemento armato, pur non nuova, ha trovato recentemente una più chiara definizione ad opera della giurisprudenza.

In relazione alle attuali disposizioni le sottoscritte Federazioni Interregionali degli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta, con l'obiettivo di esercitare un'azione preventiva diretta ad evitare i contenziosi

invitano

le Amministrazioni e gli Uffici Tecnici Comunali, Provinciali e delle Comunità Montane a segnalare ai committenti la non competenza professionale dei tecnici diplomati per gli interventi proposti qualora venga rilevato, dopo una rigorosa valutazione di tutti i progetti redatti da tecnici diplomati, il superamento dei limiti di competenza come delineati dalla normativa vigente e meglio precisati dalla giurisprudenza, respingendo quindi per tali motivi le relative richieste di permessi di costruire o D.I.A., nonché ad esercitare essi stessi un controllo, secondo le normative di seguito indicate, sui progetti presentati.

Detta valutazione dovrà essere eseguita alla luce della *ratio legis* della normativa di carattere imperativo vigente, che è quella di "garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone".

I principali riferimenti in relazione a quanto sopra sono i seguenti:

- L'**art. 16, lett. m) del R.D. 11.2.1929 n. 274** abilita i geometri alla progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia solo per le costruzioni rurali, gli edifici per uso delle industrie agricole di limitata importanza e le "modeste costruzioni civili".
- Il medesimo articolo, alla **lettera l)** consente ai predetti professionisti "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone".
- L'**art. 2 della legge 5.11.1971 n. 1086** ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica") stabiliva che "la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto

da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze” e che “l'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze” .

- Le disposizioni dell'art. 2 citato sono ora trasfuse nei **commi 2 e 3 dell'art. 64 del DPR 6.6.2001 n. 380** (T.U. dell'Edilizia).

La giurisprudenza, ancora recentemente (Cass. 8246/07), ha più volte ribadito i seguenti principi:

- ✓ *“Il geometra può occuparsi della progettazione, computo statico, e direzione dei lavori di costruzione, in cui vengano impiegate strutture in cemento armato, solamente con riferimento a piccole costruzioni annesse a fabbricati rurali, oppure riguardanti le imprese di trasformazione in agricoltura, e vigilare sull'esecuzione dei lavori relativi, oppure in ordine a costruzioni civili di carattere modesto, sempre che queste ultime però non comportino l'utilizzazione di elementi in cemento armato.*
In proposito va precisato che a norma del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali”.
- ✓ *“La previsione, contenuta nella L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2, della progettazione e della direzione dei lavori per opere in cemento armato, anche da parte dei geometri, non ha comportato l'ampliamento della competenza di questi ultimi, in quanto nella stessa disposizione di legge è testualmente detto che, per tutti i professionisti indicati (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali edili), la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori è ammessa "nei limiti delle rispettive competenze", il che significa che la determinazione della competenza va fatta in base alla normativa preesistente che, per quanto riguarda i geometri, è quella contenuta nel R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, integrato dalla L. 2 marzo 1949, n. 144, artt. 56 e 57, dalla quale si evince - come si è osservato - che la progettazione per opere in cemento armato da parte di tali professionisti è limitata alle "piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumità delle persone”.*

E la sentenza Cass. 17028/06 precisa:

- ✓ *“La progettazione e direzione di opera da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime. In particolare, a rendere illegittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere, ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità”*

E la sentenza Cass. 12193/07 precisa:

- ✓ *“E' nullo il contratto tra un geometra e il committente avente a oggetto la progettazione e la direzione di opere in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. In tal caso, il professionista non ha titolo ad alcun compenso, non essendo consentito di enucleare e distinguere, con riferimento a un progetto generale di una costruzione da destinare a civile abitazione redatto da un geometra, privo di competenza al riguardo, e che abbia assunto la direzione dei lavori, un'autonoma attività, per le parti di tali lavori inerenti a opere in cemento armato, riconducibile a un ingegnere o a un architetto. La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che*

comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre è ammessa la sua competenza in via di eccezione anche a queste soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone".

Gli assunti sono stati confermati più volte sia della stessa **Cassazione civile** che dai **giudici amministrativi**: Cass. 12193/07; Cass. 27441/06; Cass. 17028 /06; Cass. 7778/05; Cass. 3021/05; Cass. 5961/04; Cass. 15327/00 Cass. 2861/97; Cass. 10365/97; Cass. 5891/95; Cons. di Stato 6572/04; Cons. Stato Sez. V, 25/99, T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 4.12.2006 n. 3966.

Ugualmente anche la **Cassazione penale** in più occasioni ha sottolineato che *"i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: [...]. La lettera della legge non può lasciar dubbi al riguardo, considerato che l'unica disposizione che abilita i geometri alle opere di cemento armato fa riferimento alle costruzioni rurali o di industria agricola, mentre la disposizione che riguarda le costruzioni civili non menziona assolutamente le opere in cemento armato"* (così in motivazione Cass. pen. sez. III, 6.11.2000 n. 11287; conf. Cass. pen. sez. III, 16.10.1996 n. 10125, Cass. pen. sez. VI, 10.10.1995, n. 1147).

Le violazioni delle disposizioni di carattere imperativo sulle competenze professionali, così come meglio delimitate anche ad opera delle giurisprudenze, comportano come conseguenza, oltre alla nullità del contratto d'opera professionale di affidamento al geometra della progettazione delle opere e ad implicazioni di carattere penale in relazione al reato di esercizio abusivo della professione, la **illegittimità delle concessioni o permessi a costruire** basate su progetti redatti da geometri anche nel caso in cui, come risulta alla giurisprudenza della Cassazione citata, la concreta esecuzione del progetto avvenga ad opera di un soggetto abilitato o con la sua collaborazione.

Inoltre è stato chiarito che **spetta alle amministrazioni interessate**, prima di rilasciare un permesso di costruire o D.I.A., verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale e, in particolare - in relazione alla natura ed all'entità dell'intervento costruttivo progettato, nonché alla differente competenza -, se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata, sia per **assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente** "ex lege" sia per la salvaguardia dell'economia nazionale e della pubblica e privata incolumità (così Cons. Stato Sez. V 83/99).

La violazione dei suddetti principi può comportare quindi anche la richiesta di illegittimità dei permessi a costruire rilasciati.



Le Federazioni scriventi e gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti aderenti alle rispettive Federazioni restano a disposizione per qualsiasi informazione o supporto.

Torino, 15 Settembre 2008

Distinti saluti.

Il Presidente della Federazione Interregionale
degli Ordini degli Architetti P.P.C.
del Piemonte e della Valle d'Aosta
arch. Gianni CAVALLERO

Il Presidente della Federazione Interregionale
degli Ordini degli Ingegneri
del Piemonte e della Valle d'Aosta
dott. ing. Giuseppe LEVIS



Presidenza presso l'Ordine di Asti - Corso Alfieri 185, 14100 Asti - tel. 0141.557333 - 0141.356707
Vice-Presidenza presso l'Ordine di Aosta - via Frutaz 1, 11100 Aosta - tel. 0165.261987 - fax 0165.366697
Segreteria presso l'Ordine di Novara e VCO - Via Fratelli Rosselli 10, 28100 Novara - tel. 0321.35120 - fax 0321.36481

Segreteria F.I.O.P.A.: corso Filippo Turati, 11/C - 10128 Torino - Telefono e fax 011.505265
E-mail: fiopa@federinggpa.191.it - Codice Fiscale 97532680010